CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-TIROLER ETSCHLAND

II. LEGISLATURA
II. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 86a SITZUNG

14 - 1 - 1955

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 130: «Norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali» pag. 3

(Presentatori cons. Scotoni e Raffaelli).
(Artt. 1 - 18 bis)

Gesetzentwurf Nr. 130: « *Bestimmungen über das Referendum zur Abschaffung von Regional- und Landesgesetzen* ». . . . . Seite 3

(Überbringer R. R. Scotoni und Raffaelli).
(Art. 1 - 18 bis)

Stab. Tip. Comm. G. Presel - Bolzano

PRESIDENTE: dott. Silvius Magnago.

VICEPRESIDENTE: avv. Riccardo Rosa.
(Ore 9.30)

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PRUNER (Segretario P. P. T. T.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale.

PRUNER (Segretario P. P. T. T.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

Continua la discussione degli emendamenti al secondo comma dell'art. 1 della legge « Norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali ».

Avverto che c'è un emendamento, a firma Caminiti-Paris-Molignoni, che lasciando invariata la prima frase, propone di stralciare le seguenti: « egualmente non è ammesso il referendum per le leggi regionali emanate a sensi della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16. Infine non è ammesso il referendum per le leggi regionali o provinciali o per disposizioni in esse contenute che riguardano la tutela di una minoranza linguistica ».

CAMINITI (P. S. I.): Purtroppo le conclusioni alle quali è arrivato il Presidente della Giunta non consentono ai presentatori di ritirare l'emendamento posto in discussione. E' inutile ripetere le argomentazioni di natura e di diritto che sono state fatte da una parte e dall'altra. Vorrei però che mi fosse consentito di precisare il mio punto di vista, che, attraverso le espressioni di ieri, può essere stato svisato. E' sembrato che ieri chi parla avesse voluto dire che attraverso il referendum vorremmo avere uno strumento utile alla minoranza per poter capovolgere la situazione e trasformarci addirittura in maggioranza. La stampa ha parlato di una manovra che la opposizione ha tentato e che fu brillantemente sventata dalla maggioranza. Certa stampa arriva a delle strane conclusioni! Per noi il referendum è uno strumento di democrazia, il diritto ad un esercizio di democrazia, qualunque sia il risultato al quale arriva il referendum, anche se detto referendum abrogasse una legge. Sappiamo che tale abrogazione non comporta nessuna conseguenza politica alla maggioranza esistente. La prassi seguita nei Paesi dove questo democratico diritto è attuato da oltre un secolo ci dice che l'abrogazione di una legge attraverso il referendum non ha portato nessuna conseguenza nè al governo, nè al parlamento in quel momento in carica; mi pare che solo nel 1889 ci fu un Consigliere della Confederazione Svizzera che si dimise, proprio in relazione all'accoglimento da parte dell'elettorato di un referendum che abrogava una legge approvata precedentemente dal Consiglio Confederale. Quindi la funzione che noi pensiamo di poter avere dal referendum, è quella di rettificare talune decisioni adottate dalla forma di democrazia indiretta qual'è quella del parlamento, perchè sono convinto, e credo che nessuno possa smentirlo, che una maggioranza rappresenta legittimamente la maggioranza della popolazione, però taluni atti votati dalla maggioranza qua dentro, se fossero posti in discussione fra la popolazione interessata, non avrebbero lo stesso rapporto di votazione che si ha in questa sede. Posso dire, senza tema di essere smentito, che se le leggi antincendi e della Cassa di malattia venissero poste in discussione fra la popolazione dell'Alto Adige, gli italiani dell'Alto Adige sarebbero tutti contrari a quelle leggi, compresi quelli che hanno votato per i consiglieri italiani che qui dentro hanno approvato le leggi. Quindi lo strumento del referendum per noi ha il significato di porre in discussione alcuni strumenti legislativi che alla popolazione possono sembrare non idonei e non opportuni, senza con ciò togliere la maggioranza amministrativa che essi hanno volontariamente eletto.

Purtroppo la legge elaborata come la maggioranza la desidera, data la situazione politica vigente in questa Regione, non potrà consentire in alcun modo l'esercizio del referendum e quindi penso che la sua votazione è pressochè inutile in quanto è una cosa morta nel momento stesso in cui la creiamo.

MENAPACE (Indipendente): Signor Presidente, mi consenta di dire qualche parola in relazione all'intervento di ieri del Presidente della Giunta Regionale col quale mi spiace di non poter essere d'accordo su due impostazioni che direi fondamentali per quanto riguarda il referendum, e dapprima sopra una definizione data dal Presidente della Giunta Regionale quando ha dichiarato

di carattere eccezionale l'intervento del referendum. Ora l'istituto del referendum, dove la prassi di esso è diventata normale, non è considerato di carattere eccezionale, anzi molto frequentemente vi si ricorre, ritenendo che gli altri istituti non sono adatti a correggere determinate sfasature o anche determinati errori che possono essersi verificati e nei quali è incorsa una determinata maggioranza, in un determinato momento. Il ricorso al referendum non deve essere considerato un fatto eccezionale; esso costituisce una garanzia di più, a fianco delle altre garanzie costituzionali e consente una più diretta conversazione fra l'elettore o, diciamo semplicemente, il cittadino e i corpi legislativi e rappresentativi che dal cittadino emanano e sono promossi. Il ritenere che il metodo usuale debba essere quello del cittadino che ricorre al suo consigliere o al suo deputato o al suo senatore, perchè l'organo legislativo — si chiami Consiglio Regionale o Camera dei Deputati o Senato — intervenga a modificare una determinata legge, è procedimento che si presenta molto imperfetto. Se noi ci riferiamo al periodo della durata della legislatura, una riforma di legge, che fosse chiesta attraverso il Deputato o il Senatore, non otterrebbe nessun accoglimento perchè si incontrerebbe con quella stessa identica maggioranza che ha emanato il provvedimento; quindi il cittadino attenderà una nuova elezione che modifichi quella maggioranza e minoranza; il che può non essere desiderato dal cittadino. Il considerare il referendum come un'arma delle minoranze contro una maggioranza, è sbagliato. Non dico che non possa sorgere tale pensiero in determinati proponenti; ma là dove il referendum è conosciuto e praticato come forma usuale di buona democrazia il referendum non è mai inteso come arma con la quale una minoranza possa smentire una maggioranza, o perchè possano essere cambiate le impostazioni o le proporzioni dei gruppi politici, rappresentati in un determinato consesso e in una determinata fase del tempo. E' evidente che non esiste una cristallizzazione dei gruppi politici, che con il tempo si modificano, ingrandiscono o diminuiscono (come la storia politica ci insegna) e come è nella prassi del metodo democratico, interrotto, magari, ma comunque ripreso. I partiti crescono e si sviluppano, hanno una certa fase, durano un certo periodo, poi decadono e si trasformano. Questa trasformazione impegna, nella storia, periodi più o meno lunghi. Ma considerando anche come cristallizzata la situazione politica di un determinato periodo (cioè considerandola in astratto come posizione di maggioranza e minoranza che rimanesse identica) l'istituto del referendum si rivela sempre, costantemente, utilissimo, perchè al di sopra delle correnti e dei gruppi politici esiste la collettività, nella quale le singole valutazioni che nell'interno del «partito» sono state seguite possono non essere condivise. Ecco perchè nelle vere Democrazie, come la Svizzera, non è mai considerato il referendum come arma contro un partito al potere ma contro una legge approvata sì da uomini della sua maggioranza ma non rispondente al vero bisogno e quindi non adatta alla realtà politica della base. In un determinato Cantone della Svizzera, un determinato partito che ha la maggioranza, ha promosso un provvedimento, notevolmente importante, in materia costituzionale. E' sorta, per iniziativa popolare, la richiesta di referendum, perchè il provvedimento fosse sottoposto al giudizio del popolo. Tra gli stessi organi di questo partito che possiede la maggioranza nel governo, è sorta discussione e uno dei giornali della corrente ha sostenuto la tesi degli uomini che sedevano nel legislativo e nell'esecutivo, ma altro giornale, del medesimo partito, si è espresso in modo diverso e ha presentato al popolo i punti di vista dell'una e dell'altra opinione. Il popolo ha dimostrato di essere avverso alla nuova riforma costituzionale: la riforma è stata respinta; ma questo non ha portato con sè nessuna manifestazione contro la maggioranza. La legge è stata cambiata secondo il desiderio dei cittadini, ecco tutto, senza che si manifesti nessuno strascico; la maggioranza degli elettori non gradiva quel provvedimento, il che non implica per nulla una specie di voto di sfiducia nel governo. Ciò dimostra che la situazione riesce assolutamente svelenata da qualsiasi intenzione di mutamento politico e viene ad essere, anzi, un'arma che aiuta gli organi legislativi a rendere più veri e più frequenti i rapporti con l'elettorato. Mi sembra indispensabile fare questi rilievi, in quanto sarebbe pericoloso partire con concetti sbagliati, cioè col preconcetto che, pur approvato questo disegno di legge, esso apparisca a determinati elementi di questa assemblea, in qualunque seggio siano seduti, limitato da una riserva mentale, quasi fosse un'arma da poter servire a determinati scopi che, francamente, devono esulare dall'istituto del referendum; in linea storica, considerato l'istituto nel suo vero e proprio esercizio, e visto nei suoi risultati, non si può dire che abbia, in partenza, carattere puramente politico. Dall'esercizio del referendum, in una vera democrazia di lunga maturità ed esperienza, non derivano pericoli. Altra osservazione. Il dottor Raffaelli, quando si trattò della ricostituzione del comune di Nogaredo, fece un rilievo che fondamentalmente è esatto, cioè disse: — Come accade che noi, Consiglio Regionale, veniamo a esaminare e a votare un disegno di legge (il caso di una ricostituzione di comune), quando abbiamo sottoposto a referendum il quesito? Con il referendum,

dovrebbe essere chiuso il dialogo fra cittadino e potere costituito. — Infatti, dove l'uso del referendum è generale, come mi sono permesso di accennare brevemente ieri, il referendum comunale è sufficiente a consentire che si modifichi la struttura del comune, la sua aggregazione ad un altro, o la separazione da un altro o altre particolarità connesse con l'ordinamento del comune stesso; e non c'è bisogno di ricorrere al potere legislativo che convalidi, con legge, quello che è stato già approvato con referendum. Noi abbiamo adottato il criterio del referendum popolare prima di entrare sul terreno della struttura del referendum, e perciò ci troviamo effettivamente in una certa contraddizione, quella contraddizione che ha fatto dire ieri al Presidente Albertini che i referendum sono di carattere consultivo. Egli probabilmente pensava ai referendum per le circoscrizioni comunali, che hanno realmente carattere consultivo, in quanto il responso deve passare in Consiglio ed è definitivo solo dopo il voto del Consiglio Regionale. Il referendum abrogativo, viceversa, nella sua fisionomia giuridica e nella prassi, è un atto superiore a quanto è stato deciso dal Parlamento o dal Consiglio Regionale perchè si tratta di cancellare e di annullare un'opera che il potere legislativo ha condotto a termine. Mi dispiacerebbe che noi partissimo con dei concetti non corrispondenti alla natura del referendum e che preparerebbero un terreno non adatto, non fecondo, ad un istituto che io invece ritengo di una importanza grandissima per la formazione politica generale, per la formazione democratica in particolare e per il risanamento di determinate situazioni, e più ancora in quanto, all'interno stesso di gruppi che politicamente pensano alla stessa maniera, è giusto che sopra determinati problemi possano sorgere valutazioni differenti, come appunto si verificano nella prassi del referendum dove esso è diventato quotidiana esperienza politica e risanamento di situazioni e anche di errori politico-amministrativi.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento Caminiti-Molignoni-Paris: respinto a maggioranza con due favorevoli e 4 astenuti.

C'è un altro emendamento al secondo comma, a firma Gelpi-Benedikter-Unterrichter, per aggiungere dopo le parole « per le leggi tributarie e di bilancio » le parole « e per le leggi elettorali ».

GELPI (D. C.): Credo che tale emendamento sia sufficientemente chiaro. Volevo solo dire che è una proposta che in sede di Costituente non fu inclusa nell'art. 75, proposta di Giolitti e Rossi, per disattenzione dovuta al calore della discussione; ad un certo punto questo emendamento sparì ed il testo dell'art. 75 rimase tale. Comprendo benissimo come questa proposta di emendamento restringa ancora maggiormente il campo di azione del referendum, ma penso che il referendum sia una cosa molto seria; qua sono sempre stati portati gli esempi della Svizzera ed anche degli Stati Uniti, ma nessuno ha ricordato l'esempio negativo della Germania di Weimar. Dirò che in sede di Costituente anche gli oppositori furono parecchi ed infatti l'on. Targetti era contrario all'uso del referendum per abrogare una legge, perchè — diceva — « la legge nella sua vita sia pur breve ha creato degli interessi, delle situazioni giuridiche che vanno rispettate ». E l'on. Gullo chiedeva il referendum non più di sei mesi dopo la promulgazione di una legge per non attentare al principio della certezza, della sicurezza delle leggi che deve essere alla base di ogni legislazione.

DEFANT (P. P. T. T.): L'art. 75 della Costituzione prevede che siano esentate dal referendum soltanto le leggi tributarie e del bilancio. Ora, o noi seguiamo i principi enunciati dalla Costituzione o non li seguiamo. Se non li seguiamo allora altre interpretazioni devono avere libero corso; se li seguiamo non possiamo introdurre un argomento che non è nemmeno previsto. Credo che nessun cittadino si sognerà di impugnare la legge elettorale che finora ha dato i suoi risultati, indipendentemente dal successo dell'uno e dall'insuccesso dell'altro, ma che comunque è contraria ai principi della Costituzione, dal momento che parliamo di principi. Prego quindi il signor Presidente di tener conto di questo fatto.

FORER (S. V. P.): Ich möchte nur die Frage aufwerfen, ob es nicht vielleicht günstig wäre auch das die Bezüge der Assessoren und Regionalräte betreffende Gesetz in diesen Absatz einzuschliessen; das würde vielleicht nicht von Nachteil sein um einen eventuellen Missbrauch durch das Referendum besser verhindern zu können.

RAFFAELLI (P. S. I.): Vorrei invitare il Presidente di pregare il Cons. Forer di non far perdere ai Consiglieri di lingua italiana il testo esatto del suo intervento.

PRESIDENTE: Glielo dico io il testo esatto.

RAFFAELLI (P. S. I.): Forse nemmeno Lei ci può dire esattamente quello che ha detto il cons. Forer!

PRESIDENTE: Glielo dico io, e se Forer non sarà contento potrà correggere. Ha detto che rite-

neva di prospettare anche l'opportunità di includere fra le leggi che non possono essere abrogate dal referendum quelle che concernono gli emolumenti previsti per i Consiglieri e gli Assessori. (Interruzioni e commenti).

DEFANT: (P. P. T. T.): Abrogazione, se necessario!

PRESIDENTE: Diceva dunque se non era il caso di includere anche quelle fra le leggi da non poter abrogare. Non so se lo ha detto con serietà, mi sembrava che sorridesse. Comunque, finchè non viene presentato un emendamento, ciò non viene discusso. C'è un emendamento: aggiungere « le leggi elettorali ».

SCOTONI (P. C. I.): Sono contrario a questo emendamento proprio per la ragione enunciata nell'intervento di Forer. La legge elettorale è una legge che in un certo senso interessa coloro che la fanno e sembrerebbe quasi che si volesse escludere, perchè non venisse introdotto qualche sistema o non venisse abolito qualche accorgimento fatto su misura. Per questo sono contrario a questo emendamento. Dal punto di vista pratico è molto scarso perchè le nostre leggi elettorali sono regolate dallo Statuto. Che cosa volete che si vada ad abolire! Volete che uno proponga di abolire la forma della scheda, per farla ovale o rotonda?! Per la legge elettorale per i comuni della provincia di Bolzano c'è lo Statuto, c'è la legge-cornice, che lascia ben poche possibilità di intervento al legislatore regionale. Quindi non vedo la sussistenza di eventuali preoccupazioni. Penso invece che questa esclusione potrebbe dar l'impressione che il Consiglio voglia riservarsi l'assoluta esclusività in materia proprio per fare leggi di comodo; questo farebbe una cattiva impressione presso l'elettorato.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento che propone di aggiungere le parole « e per le leggi elettorali »: 18 favorevoli, 6 contrari, 3 astenuti. L'emendamento *è* approvato.

Per il secondo comma non ci sono altri emendamenti; al terzo comma non esistono emendamenti.

Al quarto comma abbiamo due emendamenti: uno sostitutivo con la dizione « purchè abbia partecipato alla votazione il 25% degli aventi diritto », a firma Caminiti-Molignoni-Paris. L'altro, a firma Nardin-Raffaelli-Vinante-Scotoni, chiede di sopprimere le parole: « purchè abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ». Ha la precedenza l'emendamento che chiede la soppressione delle parole « purchè abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto », poi verrà trattato l'altro. Chi chiede la parola sull'emendamento soppressivo?

RAFFAELLI (P. S. I.): Vorrei cominciare con il problema posto dal cons. Caminiti a conclusione del suo intervento di questa mattina, cioè con il riproporre la domanda se la maggioranza ha intenzione di fare una legge sul referendum che serva veramente, sia pure in maniera limitata da una serie di garanzie, a fare dei referendum quando ricorrano le condizioni e le situazioni che lo richiedono, oppure se voglia adempiere così ad una formalità prescritta dalla Costituzione e dallo Statuto per mettersi la coscienza in pace ma senza che questa formalità dia poi luogo alla possibilità effettiva di esercitare il referendum. Infatti con gli emendamenti proposti al testo del proponente da parte della Commissione ritengo che si voglia proprio arrivare, o comunque, non volendo, si arrivi a formulare la legge più inoperante che si possa immaginare. Mi riferisco particolarmente all'emendamento della Commissione relativo alla questione del quorum. Ieri e oggi si sono fatte delle interessanti discussioni di carattere giuridico sulla obbligatorietà o meno di osservare una certa norma dell'art. 75 della Costituzione, discussioni nelle quali non voglio entrare ritenendo che l'argomento sia stato sufficientemente e con competenza sviscerato da coloro che mi hanno preceduto. Il cons. Scotoni ieri riferì il parere di un costituzionalista. Il prof. Mauricie Battelli — che io ritengo, forse Menapace lo sa, dal nome e dalla competenza dimostrata e dalla conoscenza di cose svizzere, non sia neanche italiano, ma un professore universitario svizzero — ha fatto un commento alla Costituzione italiana per quanto riguarda l'istituto della democrazia diretta. Storicamente, a proposito della fissazione del quorum per il referendum, ci dà notizie veramente interessanti: prima di tutto che il quorum per il referendum è stato stabilito, prima che dalla Costituzione italiana, dalla Costituzione di Weimar, germanica, mentre in nessun altro Paese in cui esiste l'istituto del referendum è fissato il quorum. Dice appunto: « Non si trovano disposizioni analoghe nè del diritto svizzero nè nel diritto americano, invece la Costituzione di Weimar sanciva che una decisione del Reichstag non può essere annullata dal referendum tranne quando la maggioranza degli elettori abbia preso parte al voto. Questa regola — commenta — paralizzò completamente la democrazia diretta in Germania ». Se vogliamo tener conto dei precedenti, sentiamoli questi precedenti: « Due domande di iniziativa popolare respinte dal Reichstag furono sottoposte al popolo, però gli avversari dei progetti si astennero dal votare e così non fu

raggiunto il quorum. Nelle numerose votazioni popolari che hanno avuto luogo nella Confederazione Svizzera non è mai successo che il più della metà degli elettori si sia pronunciata in senso contrario all'Assemblea Federale ». Questo dovrebbe servire anche a tranquillizzare certe preoccupazioni che sono state espresse. « E' molto probabile che col sistema italiano nessuna legge approvata dall'Assemblea Federale sarebbe stata respinta dal popolo perchè i partigiani della legge non sarebbero andati a votare e così il quorum non sarebbe stato raggiunto. Per evitare questa eventualità si potrebbe pensare a rendere il voto obbligatorio ». Ma poi scarta anche questa eventualità per le difficoltà di carattere materiale, che, nei casi in cui si è voluto imporre il voto obbligatorio, si sono manifestate. Ora se quel po' di esperienza che c'è stata in materia di quorum obbligatorio è stata negativa, noi dobbiamo vedere se proprio siamo obbligati e, non essendoci obbligati, se è opportuno o necessario attenerci a questo. A me pare che fra l'art. 75 della Costituzione, che fissa le norme per il referendum in campo nazionale, e l'art. 123 della Costituzione stessa che istituisce l'istituto della democrazia diretta nelle Regioni demandando alle stesse di fissarne le norme, e l'art. 53 dello Statuto regionale, non ci siano legami di necessità, e mi pare anche che nè l'intervento di Albertini, nè quello di Odorizzi abbiano convincentemente dimostrato questi legami e la necessità di tener conto di quello che l'art. 75 prescrive per il referendum in campo nazionale. Per cui l'art. 123 della Costituzione e l'art. 53 dello Statuto ci dovrebbero dare la possibilità di regolare il referendum secondo le convenienze valutate in Regione e rispetto alla Regione. Del resto, alla convinzione della non opportunità o non necessità di fissare il quorum del 50 più 1 si può arrivare attraverso tanti altri ragionamenti. Ad esempio la Costituzione non prescrive che ci sia una maggioranza assoluta quando prendiamo delle deliberazioni, e possiamo varare delle leggi importanti, senza raggiungere il 50 più 1 dei rappresentanti. Nessuna Costituzione prescrive che ci sia il 50 più 1, può essere il 30, il 25 o il 10%, basta che, per le leggi normali, ci sia la maggioranza relativa. Possiamo noi ammettere che le assemblee possano votare e decidere e fare delle leggi e quindi costituirsi in fonti di diritto con delle maggioranze striminzite, relative, e che la prima fonte del diritto, la sovranità popolare, deva avere il requisito della maggioranza qualificata, la maggioranza assoluta? Mi pare un assurdo dal punto di vista pratico e, se permettete, anche dal punto di vista giuridico. Guardiamo l'attuale situazione della politica italiana. L'attuale governo ha la maggioranza assoluta? Non ce l'ha, perchè i tre partiti che formano il governo non hanno avuto alle elezioni il 50 + 1 dei voti, tuttavia nessuno si sogna sul piano giuridico di negare il diritto e la legittimità degli atti di questo governo. E noi dovremmo chiedere al primo creatore del diritto, alla prima fonte del diritto, riconosciuta come tale dalla Costituzione, cioè al Popolo che lo esercita direttamente, una maggioranza qualificata più di quanto non si chieda o al governo o al Parlamento o alle altre assemblee?!

Fra gli argomenti trattati nella discussione su questo primo articolo ha avuto larga parte l'argomento del peso e del valore da attribuire o da non attribuire a coloro che si astengono, cioè alla minoranza che, in questo caso, sarebbe la parte attiva, e alla maggioranza che sarebbe la parte passiva. Fissando il quorum del 50% che cosa, in sostanza, veniamo a determinare? Nel caso pratico in cui al referendum non partecipi il 50 + 1%, si attribuisce a quella parte che è assente — e della quale si è sempre detto e ripetuto che appunto per la sua assenza ha torto, si mette fuori della contesa e non deve pesare — maggior peso e valore di quello che ha la minoranza, in questo caso cosciente e attiva, che partecipa alla discussione ed alla definizione del problema. Facciamo un caso pratico: prendiamo 100 elettori iscritti alle liste, togliamo una percentuale minima impossibilitata a partecipare, il 5% di ammalati, emigrati e militari, che in caso di referendum non possano affluire; restano 95 votanti, 45 votano « no » e si pronunciano contro l'abrogazione della legge, 50 si pronunciano a favore dell'abrogazione della legge. In questo caso che cosa succede? 45 votano « no » e sono contrari all'abrogazione della legge, 50 votano « sì » .e la legge viene abrogata.

Se invece 45 si astengono e 50 votano « sì » la legge non viene abrogata, perchè non ha partecipato alla votazione il 50 + 1%, quindi i 45 che sono stati a casa hanno resa vana completamente la partecipazione dei 50: è, in definitiva, l'inverso di quello che è stato temuto: proprio è la minoranza che, astenendosi, rende nullo il voto del 50%, cioè della maggioranza che vi partecipa. Quindi non si risolvono con la fissazione di un quorum i problemi, le perplessità e i timori che erano stati avanzati e che mi sembrano ingiustificati. Quando ieri, per una parte dell'intervento del cons. Caminiti, forse non del tutto felicemente espressa, o forse non del tutto esattamente compresa ed interpretata, si è detto: « ma allora voi volete la chiave da dare in mano alla minoranza per sopraffare la volontà della maggioranza! », non si è posto il problema nei termini reali, perchè il problema è nei suoi termini reali quando, attraverso il referendum, si dà alla minoranza la possibilità non di sopraffare la volontà della maggioranza, ma di provare se quella

che è stata maggioranza, magari relativissima, nell'organo legislativo, era anche corrispondentemente maggioranza nel paese. Si dà questa possibilità di provare e avrà un successo positivo o negativo a seconda se la legge in atto è considerata buona dalla maggioranza del paese. Questa è la possibilità e la ribadisco. Non è possibile dare altra interpretazione; è necessario tener presente che le possibilità della minoranza sono ridotte a questo: a saggiare la pubblica opinione, a vedere se la pubblica opinione su un determinato problema rimane divisa in maggioranza e minoranza nella stessa proporzione in cui era all'atto dell'elezione. Riguardo poi alla presunta maggioranza che potrebbe farsi mettere nel sacco da questa minoranza attiva, chi impedisce ad essa di partecipare al referendum e di essere maggioranza anche nel referendum e negare l'abrogazione della legge? Non è detto nella legge che al referendum possono partecipare solo quelli che vi sono favorevoli! Se gli uni illustrano i motivi per convincere l'opinione pubblica ad abrogare una legge, anche gli altri illustrino i motivi per cui vogliono che la legge rimanga tale e quale.

Se noi accettiamo queste considerazioni dobbiamo aderire all'emendamento che abolisce l'ultima parte del quarto comma, e, dato che ho la parola, mi riferisco al comma successivo per dire che dobbiamo adoperare una certa misura per quel che riguarda la raccolta delle firme se vogliamo fare una legge che possa servire all'occasione. Siamo nella Regione Trentino-Alto Adige, dove la popolazione è frazionata in centinaia e centinaia di comunelli di montagna e di frazioni e di masi isolati. L'iniziativa del referendum può partire da chiunque, non è detto che debba sempre partire dalle attuali minoranze politiche. Portare 5000 elettori dal notaio a sottoscrivere la richiesta di referendum è una cosa abbastanza difficile nella nostra regione per tutti, ci metterei anche la S. V. P. e la D. C., perchè 5000 firme non si sono mai raccolte nemmeno per le elezioni e sappiamo tutti la difficoltà di incanalare le persone, spiegare il motivo e portarle dal notaio. Viceversa, 5000 persone sono un numero abbastanza rappresentativo di gente che non è solo chiamata ad alzare la mano, ma che deve avere un minimo di coscienza di quello che fa recandosi nell'ufficio del notaio. Su 5000 persone ne troveremo 100-150 che vi andranno per suggestione, ma le altre sono persone che sanno cosa fanno e perchè lo fanno. Quindi mi pare una garanzia sufficiente. Per cui, prima di votare l'emendamento che ho sottoscritto per le 6500 firme, voterò l'emendamento presentato dal gruppo socialdemocratico per le 5000 firme, perchè le 6500 sarebbero un ripiego estremo di fronte alle 8000. 5000 firme sono da ritenersi una quantità sufficiente per serietà e garanzia.

DEFANT (P. P. T. T.): Voterò a favore dell'emendamento presentato, perchè non si può tenere conto dell'enunciato costituzionale in quanto bisogna tener presente che l'art. 75 è stilato per il territorio statale. Noi abbiamo l'art. 53 che prevede il referendum regionale, che esclude in modo assoluto certe impostazioni. Quindi è evidente che questa legge dobbiamo adattarla alla nostra particolare situazione. L'istituto del referendum stesso ha, come detto ieri, una particolarità assoluta, che ammette problemi concreti; per i problemi di indirizzo ideologico ci sono le elezioni politiche. Ora l'elemento stabile è l'indirizzo ideologico; gli elementi instabili, cioè dinamici, sono i fatti pratici, e questi fatti pratici, perchè possano avere uno svolgimento aderente alla realtà della vita, possono essere soggetti a referendum. Un fatto tipico è la Costituzione degli Stati Uniti che esclude per lo Stato il referendum, e lo ammette per tutti gli Stati Federati. Questo vuol dire che tutti i grandi problemi i cittadini degli Stati Uniti li risolvono in sede elettorale, i problemi particolari li risolvono in sede di referendum. E' una impostazione praticissima, che risponde anche giuridicamente allo spirito del referendum. Questa impostazione di un quorum così alto potrebbe far fallire l'applicazione dell'istituto stesso. Quindi voterò a favore dell'emendamento.

MENAPACE (Indipendente): Voterò a favore dell'emendamento per due ragioni: una è quella che nella legislazione che io conosco, dove si configura l'istituto del referendum, non esiste mai la clausola del quorum, cioè non esiste nessuna formulazione analoga a questa della seconda parte del comma che stiamo esaminando, (« purchè abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto »). In quelle disposizioni di legge infatti mai viene stabilito che un determinato quorum abbia da essere raggiunto fra i votanti. In secondo luogo, voterò per l'emendamento perchè, durante la discussione in Commissione, non diedi il mio voto alla formulazione dell'articolo, come è indicato nella relazione, riservandomi appunto di stabilire in Consiglio l'atteggiamento che avessi ritenuto più conforme.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento, che propone di stralciare la frase « purchè abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto »: respinto a maggioranza con 8 voti favorevoli.

Emendamento sostitutivo della frase « purchè abbia partecipato alla votazione la maggioranza

degli aventi diritto » con la frase « purchè abbia partecipato alla votazione il 25% degli aventi diritto ».

MENAPACE (Indipendente): Questo è l'emendamento Caminiti-Molignoni-Paris; subordinatamente, voterò a favore dell'emendamento perchè migliorerebbe la situazione.

CAMINITI (P. S. D. I.): Sarebbe il male minore.

DEFANT (P. P. T. T.): Vedo che le due maggioranze consiliari si avviano sulla strada del principio del quorum: per aderire a questo principio voterò l'emendamento proposto da parte del cons. Caminiti. Accettiamo questo quorum che non mette in pericolo l'istituto del referendum!

RAFFAELLI (P. S. I.): Guarda che è un altro quorum quello della maggioranza!

CAMINITI (P. S. D. I.): E' sempre un quorum.

DEFANT (P. P. T. T.): Comunque si viene incontro al principio del quorum, è già qualche cosa.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento preletto: 10 favorevoli, 19 contrari. L'emendamento è respinto.

Al quarto comma non ci sono più emendamenti.

Al quinto comma vi sono due emendamenti. C'è un emendamento, a firma Caminiti-Molignoni-Paris, che dice: « ... convalidata dalle firme di almeno 5000 elettori ». Altro emendamento, a firma Raffaelli-Vinante-Scotoni-Nardin, che dice: sostituire « 8000 » con « 6500 ».

Metto in votazione l'emendamento per sostituire « 8000 » con « 5000 » elettori.

PARIS (P. S. D. I.): Come sempre, il primo, il più radicale.

PRESIDENTE: Va bene. Metto in votazione l'emendamento che chiede di sostituire la parola « 8 mila » con « 5 mila »: è respinto a maggioranza con 15 contrari, 10 favorevoli.

Pongo ai voti l'emendamento che chiede di sostituire « 8 mila » con « 6500 ».

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): Siamo per la cifra tonda, uno ogni cento.

CAMINITI (P. S. D. I.): Per dire che, siccome la maggioranza è un po' distratta...

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): No!

CAMINITI (P. S. D. I.): ... 6500 sono più di 5 mila (ilarità), e forse ci si potrebbe incontrare! Se ci ripensate può darsi che vi accorgiate che siamo andati un po' oltre.

SCOTONI (P. C. I.): Si è parlato molto di maggioranza e di minoranza in termini di prevalenza, ma credo che bisognerebbe non dimenticare che nella Regione Trentino-Alto Adige ci sono gruppi di minoranza: vi è una minoranza nell'ambito regionale di un certo gruppo, e un'altra minoranza nell'ambito provinciale, vi è una *minoranzissima* che è quella ladina; di tutto questo dovrebbe essere in qualche modo tenuto conto nel fissare queste cifre. Facciamo l'ipotesi del gruppo etnico di lingua italiana nella Provincia di Bolzano: 8 mila voti rappresentano circa, mi pare, il 15% degli elettori; vi rendete conto che cosa vuol dire costringere chi volesse intraprendere questa strada, a raccogliere il 15 o il 16% di firme di tutto il corpo elettorale? Facciamo una cosa più semplice: sanciamo che il gruppo etnico italiano di Bolzano non può fare il referendum, che il gruppo ladino non può fare il referendum, e avremo detto le cose come sono, ma non mettiamo delle cifre che possono servire a ottenebrare la realtà delle cose ma che non la nascondono affatto!

PRESIDENTE: Pongo ai voti il secondo emendamento: 10 favorevoli, 17 contrari, L'emendamento è respinto.

C'è un altro emendamento, a firma Paris-Molignoni-Raffaelli, per sostituire la cifra « 8000 » con « 20.000 ».

PARIS (P. S. D. I.): La base fondamentale della democrazia è che tutti i contendenti partano dallo stesso palo di partenza. Noi con 8 mila firme non possiamo partire: chiedo che sia resa giustizia alla giustizia.

SCHATZ (S. V. P.): Non abbiamo capito questo.

PARIS (P. S. D. I.): Noi, per raccogliere ottomila firme, dobbiamo fare i salti mortali. E' giusto che le stesse difficoltà le trovino tutti gli altri partiti. Ecco perchè dico che si dovrebbe essere riuniti allo stesso palo di partenza. Coloro che sono democratici dovrebbero riconoscere questa richiesta, e allora io chiedo 20 mila firme.

PRESIDENTE: Non è mia abitudine intervenire in discussione, ma siccome ero presidente del-

la Commissione, avverto che abbiamo determinato la cifra di 8000, non tenendo conto delle difficoltà dei partiti, ma prendendo il rapporto stabilito in sede nazionale.

Le 500.000 firme previste in campo nazionale corrispondono ad 1/90 della popolazione nell'ambito della Repubblica italiana, 8 mila firme corrispondono ad 1/90 della popolazione che abita nella Regione Trentino-Alto Adige. Questo è stato il criterio della Commissione: avere un rapporto quasi uguale a quello previsto in sede nazionale.

DEFANT (P. P. T. T.): Vorrei tranquillizzare i colleghi delle sinistre dicendo che se è veramente un problema di interesse di ordine pratico le firme le raccoglieranno senz'altro. Se domani ve ne fosse bisogno mi impegnerei io a raccoglierle per certi problemi che interessano la pubblica opinione, perchè si formano maggioranze nuove per quel determinato problema, risolto il quale tale maggioranza si scioglie. Comunque voto a favore per evitare che questo timore prenda piede.

PRESIDENTE: Rende impossibile il referendum...

CAMINITI (P. S. D. I.): E' impossibile lo stesso...

MOLIGNONI (P. S. D. I.): E' impossibile sempre.

RAFFAELLI (P. S. I.): Nella fretta con la quale mi è stata chiesta la firma, avevo dato all'emendamento un senso diverso da quello dichiarato adesso da Paris, senso che non condivido e al quale non accedo. Per me 20 mila firme potevano avere un altro significato, è inutile illustrarlo. Per queste ragioni ritiro la mia firma; creare delle difficoltà alla maggioranza e delle impossibilità alla minoranza mi pare un controsenso.

PRESIDENTE: Col ritiro della firma di Raffaelli l'emendamento non è più valido.

DEFANT (P. P. T. T.): Per tranquillizzare i colleghi prenderò il posto di Raffaelli.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento preletto, inteso a sostituire « 8000 » con « 20 mila »: 9 favorevoli, 16 contrari, 4 astenuti.

PARIS (P. S. D. I.): Ma come 9 favorevoli? ha contato bene?

PRESIDENTE: Vuol venire a fare il Segretario? (ilarità).

PARIS (P. S. D. I.): No. Lei dovrebbe imporre ai Suoi Segretari di essere al loro posto.

RAFFAELLI (P. S. I.): Sono dei Consiglieri come te, lascia che vadano!

PRESIDENTE: Ultimo emendamento: aggiungere all'ultimo comma la seguente dizione: « In tale caso la proposta soggetta a referendum è approvata solo se la maggioranza dei voti validamente espressi proviene dalla provincia interessata ».

CAMINITI (P. S. D. I.): Chi l'ha proposto?

PRESIDENTE: Schatz, Forer, Fioreschy, Mayr.

SCHATZ (S. V. P.): Da für das Zustandekommen eines Referendums über ein Gesetz das vorwiegend eine der beiden Provinzen betrifft die Mehrheit der Unterschriften von der zuständigen Provinz kommen müssen, so müsste analog auch beim Referendum selbst, das dann angesagt wird, die Mehrheit der Ja-Stimmen aus der betreffenden Provinz kommen.

Ich glaube dies ist nur eine analogische Folgerung und ich finde es auch gerecht, dass in erster Linie eben die Einwohner der zuständigen Provinz berechtigt sind zu entscheiden ob das Gesetz, das für ihre Provinz Bedeutung hat, abgeschafft werden soll.

CAMINITI (P. S. D. I.): E' molto democratico! Sono d'accordo e ho piacere che si voti questo emendamento.

SCOTONI (P. C. I.): E' un po' strano, perchè mi sembra che non tenga conto del numero. Supponiamo che quando il Consiglio Regionale discuterà la applicazione dell'articolo 14 un Consigliere si alzi e faccia una proposta sul tipo di quella fatta dal Consigliere Schatz, cioè dica, per esempio: « come abbiamo escluso per l'art. 53 dal referendum le leggi elettorali, escludiamo dall'applicazione dell'art. 14 l'agricoltura: per l'agricoltura non si fanno deleghe ». Ma questa legge incontra notevole ostilità, facciamo un'altra supposizione del tutto non attinente alla realtà. In provincia di Bolzano si vorrebbe la delega in materia di agricoltura. Vengono trovate le firme, viene fatto il referendum, i cittadini della provincia di Trento dicono che hanno ragione i cittadini di Bolzano e anche a noi sembra giusto che venga delegata la Provincia; vanno a votare e vanno al 100%: la popolazione della provincia di Trento è di 400 mila abitanti, quella della provincia di Bolzano è di 320 mila abi-

tanti. Quella legge non potrà essere abrogata anche se tutti gli aventi diritto della Provincia di Trento e di Bolzano avranno votato per l'abrogazione! Pensateci su!

CAMINITI (P. S. D. I.): Siamo d'accordo con la proposta di Schatz; è la proposta più intelligente che sia stata fatta da quella parte... Io voto per quella, mi piace...

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'emendamento di Schatz, Forer, Mayr e Fioreschy: 13 favorevoli, 15 contrari, 4 astenuti. La proposta è respinta. Abbiamo finito la discussione sugli emendamenti all'art. 1.

Pongo ai voti l'art. 1: approvato a maggioranza, con 3 voti contrari e 7 astenuti.

C'è la proposta di un articolo 1 bis, a firma Benedikter-Unterrichter-Schatz, del seguente tenore: « Sono considerate come riguardanti la tutela di una minoranza linguistica le leggi o singole disposizioni delle medesime che tendono a salvaguardare il carattere etnico o lo sviluppo culturale ed economico dei gruppi di lingua tedesca e ladina ed in particolare le leggi emanate comunque in attuazione del secondo comma del paragrafo 1. dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia ed Austria ».

CAMINITI (P. S. D. I.): Forse c'è qualcuno che illustra l'emendamento?

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S. V. P.): Il secondo comma dell'art. 1 esclude dal referendum le leggi o le disposizioni delle medesime che riguardano la tutela delle minoranze linguistiche. E' evidente la esigenza di una maggiore precisazione di questa norma anche perchè il giudizio sull'esclusione, in base a questa norma, è riservato alla Corte di Appello e alla Corte costituzionale, i quali organi giurisdizionali devono avere la maggior possibile precisione di norme per poter poi operare in base alla disposizione positiva. Questa è una delle esigenze. L'altra esigenza, che direi politica, è quella che non è concepibile che con referendum abrogativo di una legge regionale, dove si ha una maggioranza italiana appartenente nella Regione, si possano abrogare leggi comunque tendenti anche alla tutela linguistica, in quanto ciò sarebbe in contrasto con la Costituzione, con lo Statuto, e con gli accordi internazionali, non solo, ma sarebbe in contrasto con la logica che è insita nella tutela delle minoranze. Infatti la disposizione dell'art. 75 della Costituzione applicata alla Regione va coordinata con lo Statuto, con il rimanente contenuto e con lo scopo dello Statuto, ed inoltre va coordinata con un obbligo internazionale. L'art. 6 della Costituzione italiana prevede apposite norme per la tutela delle minoranze linguistiche; è evidente che queste specifiche norme sia della Repubblica, che della Regione e della Provincia non potrebbero essere abrogate da una maggioranza popolare dell'altro gruppo etnico, altrimenti verrebbe meno la *ratio* della tutela delle minoranze linguistiche. L'art. 75 della Costituzione va coordinato con l'art. 6 della Costituzione medesima, con il nostro Statuto e con gli obblighi internazionali che lo Statuto stesso richiama come preambolo all'art. 4 e rispettivomente all'art. 11 per la legislazione regionale e provinciale. Si può dire che la materia della tutela delle minoranze e di tutte le disposizioni che comunque concernono la tutela delle minoranze è di carattere costituzionale ed ha rilevanza costituzionale: ciò è dato appunto dall'art. 6 della Costituzione e dal nostro Statuto. Per poter poi ricorrere ad una maggiore precisazione delle leggi che concernono la tutela abbiamo quell'accordo internazionale che è stato stipulato allo scopo preciso di arrivare alla tutela in parola, il quale dice che « gli abitanti di lingua tedesca della Provincia di Bolzano godranno della completa parità di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana nel quadro di disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca ». Quindi si parla di disposizioni speciali e si ripete la stessa dizione dell'art. 6 della Costituzione. E si continua nell'Accordo di Parigi: « Conformemente alle misure legislative che sono già state adottate o che saranno adottate, gli abitanti di lingua tedesca beneficeranno delle garanzie seguenti: a) insegnamento primario e secondario della lingua materna; b) impiego su un piede di parità della lingua tedesca e italiana nelle amministrazioni pubbliche, nei documenti ufficiali e nella nomenclatura topografica bilingue; c) diritto di ristabilire i nomi di famiglie tedesche italianizzati nel corso degli ultimi anni; d) parità di diritti per l'accesso agli impieghi pubblici in vista di realizzare una proporzione di impieghi più soddisfacente fra i due gruppi etnici ». La proposta di emendamento si riferisce in modo particolare a queste quattro lettere del secondo comma del primo paragrafo dell'Accordo di Parigi, però comprende anche quelle altre disposizioni legislative già emanate o che potrebbero essere emanate, che comunque siano destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico dei gruppi etnici di minoranza, ivi compresa, oltre alla minoranza tedesca, la minoranza ladina. Credo che con ciò daremo al contenuto del secondo comma dell'art. 1 una precisazione necessaria per l'autorità giurisdizionale chia-

mata a decidere circa la ammissibilità o meno di una proposta di referendum; precisazione che senz'altro potrebbe essere ancora più completa, che, volendo essere ancora più precisa, dovrebbe elencare singole leggi o materie legislative di competenza della Regione o della Provincia nel caso dell'art. 19, nel quale si ravvisa un particolare riguardo alla salvaguardia del carattere etnico, dello sviluppo culturale ed economico dei gruppi di minoranza. Credo però che ciò sarebbe non solo difficile ma anche forse in contrasto con il carattere di questa legge. Quindi ritengo che il richiamo all'Accordo di Parigi, al primo comma, per le disposizioni che riguardano la tutela ampiamente considerata dei gruppi di minoranza, e al secondo comma per quanto concerne alcuni punti dato che anche l'Accordo di Parigi dice: « godranno di una completa parità di diritti per salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico », e inoltre elenca in particolare 4 lettere, ritengo che ciò non significhi altro che costituire un necessario richiamo per la applicazione della legge da parte delle autorità giurisdizionali e che questa norma possa anche essere considerata perfettamente inquadrata nello spirito del secondo comma dell'art. 1, e quindi costituire da parte nostra una condizione perchè la legge possa essere tranquillamente poi votata.

CAMINITI (P. S. D. I.): Vorrei osservare anzitutto la stranezza di questo procedimento; dopo cioè che la Giunta ha già approvato questa legge, dopo che la Commissione l'ha già approvata alla presenza dell'Assessore competente, lo stesso Assessore in sede di discussione, d'accordo con altri due Consiglieri — e mi pare all'insaputa di molti altri membri della Giunta — presenta, come una bomba di carta, questo emendamento aggiuntivo. Mi sembra un procedimento strano, ma evidentemente questo non ha una grande importanza; più importante è, a mio avviso, vedere se proprio al Consiglio Regionale spetta di recepire nella propria legislazione quello che è il risultato di un accordo internazionale che è stato già recepito dalla legge nazionale dello Stato; a meno che questo non sia un intendimento di porre gli organi regionali e provinciali sullo stesso piano di quello nazionale... Mi pare che noi stiamo portando un fardello piuttosto pesante e di una grande responsabilità: quello di volerci attribuire gli stessi poteri e le stesse funzioni dello Stato entro il quale noi dobbiamo agire.

Non ho poi niente in contrario a garantire nel massimo e miglior modo possibile, nel modo più tranquillo e più convincente, le sorti delle minoranze linguistiche, però vorrei far presente che questa legge all'art. 19 prevede l'abrogazione di leggi provinciali, quindi si riferisce alla Provincia; nella provincia di Bolzano la minoranza non è quella di lingua tedesca, le minoranze nella provincia di Bolzano e per le leggi provinciali, sono quelle ladina e italiana. Quindi chiedo lo stesso trattamento per la minoranza ladina e la minoranza italiana in sede di provincia per quello che concerne le leggi provinciali. Nella sostanza non ho niente da eccepire all'infuori di quello che ho già detto: questione di forma e procedura; questione di legittimità nel recepire noi, organo regionale, trattati e accordi internazionali già recepiti nelle leggi nazionali. Comunque questa è una questione che mi riguarda fino ad un certo punto, saranno gli organi tutori o, meglio, gli organi a cui è demandato l'esame della legittimità del provvedimento legislativo ad esaminare se abbiamo fatto bene o male. A me interessa che la garanzia richiesta in sede regionale per la minoranza linguistica tedesca e ladina sia assicurata anche alla minoranza italiana in sede provinciale.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento...

CAMINITI (P. S. D. I.): Una risposta la vorremmo avere. La Giunta non risponde?

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): Evidentemente la proposta di questo articolo nasce da un cenno che c'è stato nella discussione di ieri quando, essendo stato proposto al Consiglio il testo della Commissione, il quale dice appunto che « non è ammesso referendum per le leggi regionali o provinciali, o per disposizioni in esse contenute che riguardano la tutela di una minoranza linguistica » qualcuno ha detto: qual'è la portata concreta di questa disposizione e come funzionerà? A questa domanda intende rispondere l'emendamento. L'emendamento precisa quali sono le materie in cui si attui una tutela delle minoranze linguistiche in sede regionale. Perciò penso che, accettando questo articolo — e personalmente sono disposto ad accettarlo —, non facciamo che supplire ad una lacuna, ad una mancanza di determinazione e di concretezza di quella norma e prevenire possibilità di interpretazioni restrittive o estensive e quindi contestazioni, che in questa materia sono sempre più o meno facili. Quindi credo che nella sostanza l'emendamento possiamo accettarlo. E' vero che noi abbiamo avuto nelle varie vicende più o meno fortunose o fortunate della nostra attività legislativa altri casi in cui ci è stato detto, avendo noi riprodotto nella legge regionale il testo letterale dell'accordo di Parigi — e questo è il testo letterale del-

l'accordo di Parigi — ci è stato detto: « Non potete farlo perchè voi non avete diritto di legiferare in materia internazionale ». E' vero altresì che io ho detto: « No, questa tesi non è per me accettabile perchè è vero che noi non abbiamo un potere legislativo internazionale e non possiamo creare il diritto internazionale e non possiamo modificarlo, ma quando ci limitiamo ad applicarlo noi non legiferiamo, facciamo qualche cosa che è dovuto, anzitutto perchè il diritto internazionale è recepito nella legislazione italiana e fa parte dell'ordinamento giuridico dello Stato, in secondo luogo perchè la premessa dell'art. 4 è persino esplicita e ci dice: dovete legiferare con il rispetto letterale degli impegni internazionali; e quindi, se non facciamo che riferire un impegno internazionale vogliamo indicare che siamo nel quadro della legalità ». Queste mie obiezioni non hanno avuto ufficiale riconoscimento ma ho visto che sono parse ragionevoli, e poi siamo riusciti a superarle. Può darsi che si ripresenti domani la stessa discussione, anche perchè in ogni Dicastero con il volgere degli anno si cambiano i direttori generali degli uffici, ognuno rivede questioni, le ripropone e rifà la questione vecchia. Comunque l'obiezione che avevamo fatto allora e abbiamo sostenuto persuasivamente è stata questa: noi non creiamo il diritto internazionale, ma lo prendiamo alla lettera e lo applichiamo, come è indicato nella premessa all'art. 4.

Per quanto riguarda la situazione della provincia di Bolzano sono d'accordo con Caminiti; se si vede seriamente l'opportunità di inserire in questa legge delle cautele analoghe lo si faccia, sarò d'accordo; sarà difficile trovare la formulazione, perchè non è possibile pensare ad una applicazione del Trattato di Parigi che non prevede una soluzione inversa ma prevede una difesa di queste minoranze considerate nell'ambito della Nazione e della Regione. Comunque credo che, dal momento che si accetta questo emendamento, per logica e doverosa conseguenza da parte di nessuno ci sarà difficoltà ad accettare un emendamento all'art. 19.

CAMINITI (P. S. D. I.): Sono d'accordo con il Presidente che la pratica enunciazione di questa garanzia non è del tutto facile e spremerò le meningi per trovare una formula accettabile come emendamento aggiuntivo. Vorrei cogliere l'occasione per far presente al Presidente che le condizioni psicologiche, politiche, economiche, amministrative e di diritto che si presentavano per la provincia di Bolzano nel momento in cui fu redatto il Trattato di Pace e l'Accordo Gruber-Degasperi sono profondamente cambiate, e se si può sostenere che nel 1945-46 c'erano preoccupazioni per le sorti del gruppo etnico di lingua tedesca, sono tranquillo nel dichiarare che oggi quelle preoccupazioni sono invece per le sorti del gruppo etnico di lingua italiana della provincia di Bolzano. E mi sembra sia venuto il momento in cui si debba pensare seriamente alla tutela di questo gruppo etnico al quale la maggioranza nazionale non serve a niente, perchè l'errore d'impostazione fu questo: si credette allora che avendo posta la questione nell'ambito regionale, avendo assicurato in seno alla Regione una maggioranza di lingua italiana, comunque proveniente dalla provincia di Trento e dagli italiani della provincia di Bolzano, per questi italiani della provincia di Bolzano non ci sarebbero state preoccupazioni. Non si pensava allora — nemmeno lo stesso on. Degasperi lo pensava, tanto è vero che lo disse poi in diversi interventi e discorsi — non si pensava che gli Accordi avrebbero avuto questa applicazione e questi sviluppi. Ma oggi come oggi io ve lo dico seriamente, a voi della maggioranza, a voi che abitate a Trento e che conoscete i problemi di Bolzano molto poco e spesso male, ve lo dico molto seriamente: badate che per gli italiani della provincia di Bolzano esistono seri pericoli, e non sono finiti con gli accordi che ogni tanto fate fra gruppi, non sono conclusi con gli scambi che riuscite a combinare per questo o per quell'altro, sono solo dilazionati questi pericoli ma sono ogni giorno più gravi!

MANTOVANI (M. S. I.): E' molto strano questo articolo aggiuntivo, io lo considero un eccesso di ricerca di cautela. Un eccesso, perchè esistono nella Costituzione e nello Statuto di autonomia tutte le garanzie possibili ed immaginabili. Dichiaro che voterò contro questo articolo, perchè, sotto la sua intenzione di assicurare una maggiore garanzia al gruppo etnico, si nasconde la precisa dichiarazione di riconoscere solo il diritto internazionale valido per questo gruppo di minoranza, diritto internazionale che in questo caso particolare è unilaterale e non bilaterale, perchè considera i diritti di una minoranza e non di altre minoranze.

BENEDIKTER: (Assessore Affari Generali - S. V. P.): E' vero che la situazione dell'Accordo di Parigi da allora ad oggi è modificata; infatti, il gruppo etnico italiano è aumentato per la immigrazione di circa 30 mila elementi e gli elettori italiani sono aumentati da un 25% a un 38%. Quindi, nonostante l'applicazione di un Accordo che doveva garantire il carattere etnico della provincia di Bolzano, per effetto di queste immigrazioni abbiamo una situazione che continua a peggiorare e a minacciare la stessa ragion d'essere di questi Accordi, dell'Accordo e dello Statuto di autonomia e di tutte le disposizioni a favore della minoranza.

PRESIDENTE: E' posto ai voti il cap. 1 bis: maggioranza favorevole, 6 astenuti, 1 contrario.

E' stata presentata la richiesta di un articolo 1 ter, che dice: « *Qualora le firme raccolte per la richiesta di referendum siano di cittadini residenti nei Comuni delle Valli Badia e Gardena il numero necessario per la presa in considerazione della richiesta viene ridotto a 1500* ». E' stato presentato da Scotoni-Nardin-Defant.

FORER (S. V. P.): Sarei d'accordo con l'articolo aggiuntivo se invece di dire « residenti nei comuni » si dicesse « appartenenti al gruppo linguistico ladino »; ciò per non escludere neanche i ladini di Trento. Ci saranno ladini anche fuori delle valli Gardena e Badia ...

RAFFAELLI (P. S. I.): La visita medica per sapere se sono ladini ...

FORER (S. V. P.): Se si dicesse « per i cittadini appartenenti al gruppo etnico ladino ... si riduce il numero di firme a 1500 » sarei d'accordo, appunto per la tutela di questa minoranza che ha bisogno di essere tutelata ed avvantaggiata.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): Mi pare che la dizione letterale di questo art. 1 ter forse non esprime il pensiero dei proponenti, in questo senso: i proponenti vogliono ridurre il numero delle firme richieste per avviare un referendum abrogativo di una legge regionale nelle valli ladine quando si tratta di problemi che interessano i ladini. Questa doveva essere la sostanza, secondo me, perchè altrimenti non ci sarebbe senso che si riduca il numero dei richiedenti che siano ladini per una legge regionale che interessa tutti. Se il pensiero è in questo senso sono d'accordo e voto l'articolo nuovo, ma dovrebbe risultare che si tratta di leggi che interessano il gruppo ladino; e allora, tenuto conto che si tratta di un gruppo di 17 mila abitanti, sarei d'accordo di ridurre senz'altro. Deve essere detto, perchè altrimenti non ha senso tutto questo.

SCOTONI (P. C. I.): Credo che nella stesura presentata l'articolo non contenga qualche cosa di diverso da quanto detto dal Presidente della Giunta regionale. E' strano, ma assistendo a questa discussione sembra che ci sia fuori la popolazione del Trentino-Alto Adige che aspetta l'entrata in vigore di questa legge per correre in fretta dal notaio a firmare le richieste di referendum! Ma lo faranno se il problema sarà sentito, se sentiranno il problema in fondo alla loro coscienza ed ai loro interessi realmente o non lo faranno; altrimenti bisogna pensare che noi si consideri quest'aula come qualche cosa che raccoglie delle persone ragionevoli e fuori di qui ci siano dei pazzoidi che vanno facendo proposte di referendum tanto per fare. Non è abbinato il referendum a un monte-premi come la Sisal, no, certo! Non offre che seccature e scocciature a quelli che lo fanno, a quelli che devono andare a firmare, a votare, e quindi si trova un limite nella stessa situazione che impedirà un ricorso così affrettato e generico. Abbiamo un po' di fiducia nel senso di responsabilità dei nostri cittadini! Non penso che in Ladinia domani si troveranno 1500 persone che corrono dal notaio per abolire una legge che riguarda il porto lacuale di Riva; ma che cosa volete che salti in mente?! Ma allora si tratta di fare un manicomio e non un referendum se abbiamo paura di questa situazione!

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): Vede, Scotoni, io ho già dichiarato ieri che, a prescindere da ogni considerazione e impostazione tecnica di questa legge, vedo un'assai scarsa possibilità di applicazione pratica di essa e dicevo, fra il resto, che il motivo centrale è proprio perchè ho una fiducia decisa nella validità dell'istituto parlamentare e consiliare e sono sicuro che là, dove sorgerà la necessità di abrogare una legge, ci arriveremo senza bisogno di questo espediente, per una strada più diretta e naturale. Ma in ogni caso la formulazione che diamo a questi articoli deve essere chiara; se il nuovo articolo si limita a dire: « qualora le firme raccolte per la richiesta di referendum siano di cittadini residenti nei comuni delle Valli Badia e Gardena il numero necessario per la presa in considerazione della richiesta viene ridotto a 1500 », possono nascere equivoci. E' vero che il legislatore o l'interprete si darà una ragione della norma e potrà arrivare a intenderla e applicarla correttamente, ma mi pare che usciamo da ogni dubbio e diamo all'articolo che proponete una formulazione esattamente corrispondente al vostro pensiero, se diciamo: « Qualora le firme raccolte per la richiesta di referendum siano di cittadini residenti nei comuni delle valli Badia e Gardena e la legge o le disposizioni di legge di cui si propone l'abrogazione riguardino la tutela della minoranza ladina, il numero necessario per la presa in considerazione della richiesta viene ridotto a 1500 ». Allora sarebbe chiarissimo, e così proporrei l'emendamento.

SCOTONI (P. C. I.): Per dire che allora è inutile. La formulazione che aveva detto lei prima era un po' diversa, era « che interessino », ed in questo c'è qualche cosa di più che la tutela linquistica dei gruppi. Non avrei però nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento in via teorica, ma in sede pratica chi stabilisce l'organo « che interessa »?

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S. V. P.): Lo stesso organo giurisdizionale.

PRESIDENTE: Lo stesso organo giurisdizionale.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): Lo stesso organo giurisdizionale, c'è il Tribunale!

SCOTONI (P. C. I.): Ricordo che ad un certo punto venne fatta una certa discussione a proposito dell'operato regionale quando — mi pare che era proprio Lei, Presidente, che lo asseriva — si disse: « se si dice, genericamente, una legge che interessa la popolazione della provincia di Bolzano, sono un po' tutte ». Quando fu richiesto che sul Bollettino Ufficiale venissero pubblicate in lingua tedesca anche le leggi che interessano i cittadini di lingua tedesca si osservò che allora bisognerebbe comperare un'altra Lex. Non saprei trovare qualche cosa che non interessa il gruppo etnico; quindi dire « che interessa » è come non dire niente. Tutto interessa! Se si vuole precisare si rende la cosa estremamente difficile, ma bisognerebbe che vi fosse una legge, riguardante fondamentalmente il gruppo etnico ladino. Mi sembrava che un limite venisse trovato nella stessa vita che dovrebbe consigliare questa gente a non fare domande se la cosa non le interessa e, anche qualora fosse cosa che le interessa, se non ha qualche speranza che il referendum abbia un esito favorevole.

PRESIDENTE: Può usare lo stesso testo dell'art.: « che riguarda particolarmente ».

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): La formulazione delle leggi, e non solo quelle che facciamo noi, molto spesso purtroppo deve accettare l'inclusione di termini che domani possono essere soggetti a contestazioni. Nel nostro Statuto è stabilito che il Presidente della Giunta interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri quando trattasi di materie, di leggi che interessano particolarmente la Regione. Usiamo la stessa frase « che interessino particolarmente la minoranza ladina »; il concetto ci deve essere perchè altrimenti qui la sua formulazione domani si presta ...

SCOTONI (P. C. I.): O singole disposizioni.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): ...o singole disposizioni; aggiungere le parole: « Qualora le firme raccolte per la richiesta di referendum siano di cittadini residenti nei comuni delle Valli Badia e Gardena e la legge o le disposizioni di legge di cui si propone l'abrogazione interessino particolarmente la minoranza ladina, il numero necessario per la presa in considerazione della richiesta viene ridotto a 1500 ». Così mi pare che possa andare.

PRESIDENTE: Allora, Scotoni, lei lo ritira?

SCOTONI (P. C. I.): Mi pare che è complessivo il nuovo testo.

PRESIDENTE: Metto ai voti l'emendamento preletto, a firma Odorizzi-Benedikter-Rosa, per aggiungere, dopo le parole « Valli Badia e Gardena » le parole « e la legge o le disposizioni di legge di cui si propone l'abrogazione interessino particolarmente la minoranza ladina, il numero necessario per la presa in considerazione delle richiesta viene ridotto a 1500 ». Devono essere residenti, e, contemporaneamente, la legge deve interessare la minoranza. Chi è d'accordo con l'emendamento? Maggioranza favorevole, 1 astensione.

Art. 2.

« *L'elettore che intende farsi promotore di un referendum abrogativo di leggi regionali deve darne notizia alla Cancelleria della Corte di Appello di Trento, presentandosi alla stessa e indicando con precisione la legge o le singole disposizioni di essa di cui chiede l'abrogazione.*

Il Cancelliere ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata al promotore.

All'atto di tale comunicazione il promotore presenta al cancelliere i fogli sui quali si propone di raccogliere le firme dei richiedenti il referendum.

I fogli debbono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata e debbono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la precisa dichiarazione della richiesta del referendum con le indicazioni prescritte nel primo comma.

Il cancelliere appone ai fogli il timbro a data della Corte di Appello e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione ».

E' posto ai voti l'art. 2: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Art. 3.

« *La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'art. 2.*

Le firme debbono indicare il nome, cognome e paternità del sottoscrittore ed essere completate con la menzione del comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o dà un cancelliere della Pretura o dal

segretario comunale. L'autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre la data, deve indicare il numero delle firme contenute nel foglio.

Per le prestazioni del notaio o del cancelliere o del segretario comunale è dovuto l'onorario stabilito dall'art. 20 della Legge regionale 20 agosto 1952, n. 24.

Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi, relative ai cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Regionale.

I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta. I certificati collettivi possono essere sostituiti da dichiarazione apposta in calce ai singoli fogli contenenti le firme dei sottoscrittori quando i firmatari di un foglio risultino tutti iscritti nelle liste elettorali di un medesimo comune ».

E' posto ai voti l'art. 3: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Art. 4.

« *Il deposito deve avvenire entro quattro mesi dalla data del verbale di cui all'art. 2, e può essere effettuato da uno dei richiedenti, il quale deve dichiarare al cancelliere il numero delle firme contenute nella richiesta.*

Il cancelliere rilascia ricevuta ».

E' posto ai voti l'art. 4: maggioranza favorevole, 4 astenuti.

Art. 5.

« *Il Presidente della Corte di Appello di Trento, entro due giorni dalla presentazione di una richiesta di referendum, designa una sezione della Corte che assume le funzioni di « Ufficio centrale per il referendum popolare abrogativo di leggi regionali del Trentino-Alto Adige* ».

Non appena costituito l'Ufficio Centrale esamina la richiesta di referendum e dove la ritenga inammissibile, perchè la proposta si mostri contrastante con norme della Costituzione o dello Statuto regionale o della presente legge, dichiara con propria ordinanza inammissibile la richiesta. Contro tale ordinanza può essere presentato reclamo anche da un solo elettore firmatario della richiesta di referendum, alla Corte Costituzionale. Il ricorso va depositato entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza all'Albo della Corte di Appello e nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il ricorso, con la firma dell'elettore autenticata dal Sindaco del Comune di residenza, deve essere depositato presso la Cancelleria della Corte di Appello che ne rilascia ricevuta e lo trasmette alla Corte Costituzionale.

Se non è stato presentato ricorso nel termine stabilito o se il ricorso sia stato respinto dalla Corte Costituzionale, l'ordinanza di rigetto della richiesta di referendum diventa definitiva e la richiesta stessa non può essere ripresentata ».

E' posto ai voti l'art. 5: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Art. 6.

« *I presentatori di una richiesta di referendum qualora prima della scadenza prevista dall'art. 4, risulti essere stato depositato un numero di firme pari o superiore a quello richiesto, possono presentare domanda all'Ufficio Centrale per richiedere la chiusura delle operazioni di raccolta prima della scadenza del termine previsto all'art. 4. L'Ufficio provvede con propria ordinanza* ».

E' posto ai voti l'art. 6: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Art. 7.

« *Trascorso il termine previsto dall'art. 4 o deliberata la chiusura della raccolta ai sensi dell'articolo precedente, l'Ufficio Centrale procede immediatamente alla verifica e al computo delle firme.*

Della operazione è redatto verbale.

Sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta e nelle relative sottoscrizioni, delle dichiarazioni di autenticazione e dei certificati elettorali allegati, l'Ufficio verifica se i richiedenti siano elettori e se siano state osservate le prescrizioni di cui all'art. 3, escludendo dal computo le firme o i fogli irregolari, o che siano stati depositati fuori termine.

Le operazioni di verifica e di computo debbono essere ultimate entro i trenta giorni successivi alla data di chiusura delle operazioni di raccolta delle firme.

Qualora non risulti essere stato presentato il numero di firme richieste, l'Ufficio dà atto di tale mancato raggiungimento con propria ordinanza che sarà affissa nell'albo della Corte di Appello e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La richiesta depositata perde efficacia.

La procedura di richiesta di quel referendum non può essere rinnovata se non sia decorso almeno un anno dalla data del verbale di cui all'art. 2.

Qualora invece venga raggiunto il numero di firme richieste, l'Ufficio ne dà atto con ordinanza e sospende le operazioni di computo. L'ordinanza è immediatamente comunicata al Presidente della Giunta Regionale e al Commissario del Governo ».

E' posto ai voti l'art. 7: unanimità.

E' stato presentato un emendamento a firma

Menapace, Defant, Pruner, per un art. 7 bis del seguente tenore: « *I referendum abrogativi, se richiesti, si svolgeranno due volte all'anno e precisamente nei periodi intercorrenti tra i giorni 21 marzo e 20 luglio compresi, e i giorni 21 settembre e 20 dicembre compresi* ».

DEFANT (P. P. T. T.): E' appunto per essere coerenti a quanto ha detto il dottor Scotoni e altri Consiglieri in questa sede.

Se il referendum fosse indetto in periodo estivo, come dimostra l'esperienza di altri Paesi, avremmo l'assenza della quasi totalità: ci sono i lavori particolari interessanti l'agricoltura, i lavori particolari interessanti il turismo, vi sono i villeggianti e tante altre cose; si finirebbe col turbare la vita economica. Se invece scegliamo periodi di una relativa tranquillità, escludendo l'inverno per ragioni ovvie, avremmo garantito un maggiore successo all'esercizio di questo diritto del cittadino. Questa è stata l'esperienza di vent'anni della Svizzera, e può essere riportata in questa legge tranquillamente. Ciò dà la possibilità di articolare certe proposte con una certa valutazione del tempo. Quindi ritengo opportuno sottoporre la proposta alla volontà del Consiglio Regionale.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 7 bis: unanimità.

Art. 8.

« *Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro 10 giorni dall'emanazione dell'ordinanza di cui all'ultimo comma del precedente articolo.*

La data di effettuazione del referendum deve essere fissata, d'intesa con il Presidente della Corte di Appello di Trento e con il Commissario del Governo, in un giorno compreso fra il 50. e il 70. successivo alla data del decreto di indizione. Non potrà però effettuarsi un referendum se non siano decorsi almeno 6 mesi dalla data di ultima convocazione dei comizi elettorali per la elezione del Consiglio Regionale, o dalla data di effettuazione di un altro referendum.

Qualora siano stati richiesti più referendum per l'abrogazione di leggi diverse, essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno. A tale fine l'indizione del referendum può essere ritardata fino a trenta giorni oltre il termine previsto dal precedente comma.

Ogni richiesta di referendum non può riguardare più di due leggi o disposizioni in due leggi contenute ».

E' stato presentato un emendamento, a firma Defant, Menapace, Pruner, sostitutivo di tutto il secondo comma. Va bene, Defant?

DEFANT (P. P. T. T.): Per forza sostituisce tutto il secondo comma!

PRESIDENTE: Bisogna scriverlo, perchè se no non si sa che cosa deve sostituire. Chiede di sostituire il secondo comma con il seguente: « La data di effettuazione del referendum abrogativo deve essere fissata, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e con il Commissario del Governo, in un giorno compreso fra il 30. e il 45. successivo alla data del decreto di indizione. All'uopo si computeranno soltanto i giorni cadenti nei due periodi previsti dall'art. 7 bis ».

DEFANT (P. P. T. T.): E' evidente che riducendo a questi due periodi principali dell'anno l'esercizio del referendum, il computo dei periodi deve effettuarsi per i giorni che cadono in questi due periodi e non oltre. La scelta del periodo è stata suggerita da indole di praticità, per dare un po' di scioltezza; siccome è il cittadino che partecipa, è bene che abbia la sensazione che le cose procedono con una certa sveltezza. Cioè il periodo corre dal 30. al 45., anzichè come previsto dal secondo comma della Commissione o del presentatore, ma il computo dei giorni deve effettuarsi solo per quei giorni che cadono nei due periodi.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento; 6 favorevoli, nessun contrario, 3 astensioni. Rinuncia ai termini!

DEFANT (P. P. T. T.): Riduce i termini per affrettare.

PRESIDENTE: E' posto ai voti tutto l'art. 8: maggioranza favorevole, 3 astensioni.

Sospendiamo per alcuni minuti.

(Ore 12).

(Ore 12.25).

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Sezione II. — Svolgimento del referendum.

Art. 9.

« *Entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum, a cura del Sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno da quello di pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la Provincia, il Comune, la Sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo, il*

giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando che è staccato dal Presidente dell'Ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto ».

E' stato presentato un emendamento al primo comma, a firma Defant-Menapace-Pruner, per sostituire le parole « entro il quarantesimo giorno » con le parole « entro il venticinquesimo giorno ».

DEFANT (P. P. T. T.): Si tenta di abbreviare un po' il tempo, di rendere svelto questo lavoro di referendum, che non ha poi quella trascendentale importanza che qui si attribuisce: adeguare il meccanismo elettorale alle esigenze del referendum stesso, nient'altro.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 9 emendato: unanimità.

Art. 10.

« *In ciascuna Sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un Presidente e di cinque scrutatori, applicando le disposizioni previste dalla legge regionale 20-8-1952, n. 24* ».

NARDIN (P. C. I.): Prima di passare alla votazione chiedo la verifica del numero legale. E' cosa che mi è consentita dal Regolamento.

PRESIDENTE: Se a lei interessa che questi articoli non vadano avanti...

NARDIN (P. C. I.): Non mi pare neanche molto serio che una legge come questa venga discussa in questa maniera!

PRESIDENTE: Questi sono articoli di pura procedura.

NARDIN (P. C. I.): Io chiedo la verifica del numero legale; sia di monito per chi è assente! La mia richiesta deve essere posta in pratica attuazione, altrimenti non ha nessun valore che nel Regolamento ci sia una apposita disposizione.

CONSIGLIERE: Votiamo!

NARDIN (P. C. I.): Non si può votare. Chiedo la verifica del numero legale; se non c'è, la seduta deve essere sospesa.

PRESIDENTE: Avevo detto un quarto d'ora di intervallo...

NARDIN (P. C. I.): Lo vorrei perchè si costituisse il precedente.

PRESIDENTE: Ma il precedente c'è già, perchè se dobbiamo aspettare finchè gli altri arrivano c'è già il precedente!...

NARDIN (P. C. I.): No, Presidente, il precedente dovrebbe essere questo: si chiede la verifica del numero legale, si fa la verifica, e se non c'è, si sospende la seduta; così impareranno i Consiglieri assenti.

PRESIDENTE: Allora prego di verificare il numero legale; prego di contare. — Non c'è il numero legale, non possiamo passare alla votazione dell'art. 10.

NARDIN (P. C. I.): Quando manca il numero, signor Presidente...

PRESIDENTE: Dato che lei è cultore del regolamento, che articolo ha?

NARDIN (P. C. I.): Non ho nessun articolo, ho solo il regolamento ed il regolamento dice che la seduta è rinviata di un'ora.

PRESIDENTE: Allora la seduta è sospesa e riprende alle ore 13.30.

(Ore 13.30).

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

E' posto ai voti l'art. 10: maggioranza favorevole, 1 astensione.

Art. 11.

« *Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dalla Giunta Regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. Nella faccia interna si presentano divise verticalmente in tre sezioni, delle quali la centrale contiene l'indicazione degli estremi e del titolo della legge o di disposizioni in essa contenute di cui è chiesta l'abrogazione; nella sezione posta a sinistra è scritta, in colore, la parola « abrogazione », e in quella a destra sono scritte in nero le parole « non abrogazione* ».

Nel caso che il referendum debba svolgersi per più leggi, all'elettore vengono consegnate più schede, una per ognuna delle leggi sottoposta al referendum. Le schede devono essere di colore diverso. L'elettore entra in cabina per ognuna delle schede che riceve successivamente e solo quando abbia riconsegnata la precedente.

L'elettore esprime il voto favorevole alla abrogazione apponendo un segno nella sezione posta a sinistra della scheda; quello contrario apponendo

un segno nella sezione posta a destra. Nel caso che non vengano apposti segni nelle sezioni laterali, il voto non è valido ».

MANTOVANI (M. S. I.): Questa tabella è allegata alla relazione?

PRESIDENTE: Può darsi, io l'ho vista in Commissione.

MANTOVANI (M. S. I.): Allora mi astengo.

PRESIDENTE: Comunque la allegheremo quando invieremo la legge al Governo. E' del tipo di quelle per le elezioni.

FORER (S. V. P.): Ich bin der Ansicht, dass mit diesem Gesetz nicht unbedeutende Spesen verbunden sind und so möchte ich an den Präsidenten der Kommission die Frage stellen — da ich auch Mitglied der Finanzkommission bin — aus welchem Grund dieses Gesetz nicht auch der Finanzkommission vorgelegt worden ist.

CAMINITI (P. S. D. I.): Perchè l'impegno non è immediato.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): Perchè non esiste una « spesa preveduta ».

PRESIDENTE: Probabilmente perchè si è dimenticato di farlo.

CAMINITI (P. S. D. I.): Perchè non lo faremo mai!

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 11: maggioranza favorevole, 7 astenuti.

Art. 12.

« *Per le operazioni preelettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dalla legge regionale 20-8-1952, n. 24* ».

E' posto ai voti l'art. 12: unanimità.

Art. 13.

« *I verbali previsti dal secondo comma dell'art. 57 della legge regionale 20-8-1952, n. 24, sono trasmessi alla Cancelleria della Corte di Appello di Trento.*

L'Ufficio Centrale per il referendum popolare abrogativo di leggi regionali, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici e comunque non oltre i quindici giorni dall'effettuazione del referendum, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione ed alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari all'abrogazione della legge e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum. Di tali operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la Cancelleria della Corte stessa, e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio e al Commissario del Governo ».

E' posto ai voti l'art. 13: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Art. 14.

« *Sulle proteste e sui reclami relativi all'operazione di referendum, che devono essere presentati entro i tre giorni successivi a quello nel quale è avvenuta la votazione, decide la Corte di Appello di Trento prima dell'accertamento previsto dal precedente articolo al fine della determinazione dei voti validi da considerare nel computo* ».

E' posto ai voti l'art. 14: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Art. 15.

« *Il Presidente della Giunta Regionale, non appena in possesso del verbale previsto dall'art. 13, provvede a far pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione i risultati del referendum e, se i risultati del referendum sono stati favorevoli all'abrogazione della legge, o delle singole disposizioni di essa, provvede alla abrogazione con proprio decreto* ».

E' posto ai voti l'art 15: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Art. 16.

« *L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente nel Bollettino Ufficiale* ».

E' posto ai voti l'art. 16: unanimità.

Art. 17.

« *Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione delle medesima legge, o delle singole disposizioni, prima che siano state fatte le elezioni per il Consiglio Regionale, e, in ogni caso, non prima di due anni* ».

E' posto ai voti l'art. 17: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Art. 18.

« *Le operazioni di referendum sono sospese se, in qualunque momento compreso tra la redazione*

del verbale di cui all'art. 2 e la data di effettuazione del referendum, la legge, o le singole disposizioni di essa, cui il referendum si riferisce, vengono abrogate.

La sospensione è disposta con ordinanza dell'Ufficio Centrale per il referendum popolare abrogativo di leggi regionali del Trentino-Alto Adige ».

E' posto ai voti l'art. 18: maggioranza, 4 astenuti.

E' stato presentato un articolo 18 bis, a firma Benedikter, Forer, Schatz, Brugger, che dice: « Contro l'ordinanza di ammissione di una richiesta di referendum è ammesso ricorso alla Corte Costituzionale da parte di un Consigliere regionale, il quale è tenuto a depositarlo personalmente presso la Cancelleria della Corte di Appello di Trento. Per il resto si applica in via di analogia il precedente art. 5 ».

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S. V. P.): L'art. 5 regola solamente i casi di ricorso contro l'ordinanza che accoglie la richiesta; credo che questo caso debba essere regolato in modo che la Corte Costituzionale possa giudicare anche in base a simile contestazione. Però per tale ricorso sarebbe richiesta una maggiore qualifica che sarebbe quella di Consigliere regionale, che dovrebbe poter ricorrere contro l'ammissione per contestarla, in quanto contraria alle disposizioni della Costituzione, dello Statuto o della presente legge. E' una norma di tutela per tutte le parti interessate.

PRESIDENTE: Infatti l'art. 5 prevede che uno può ricorrere qualora non venga ammesso il referendum. Qui si prevede che un Consigliere può ricorrere qualora venga ammesso il referendum, se ritenga che sia necessario.

RAFFAELLI (P. S. I.): Questa norma di tutela mi pare che sia una norma di sabotaggio, chè non si giustifica con il concetto della reciprocità una richiesta di questo genere; infatti da una parte ci sono le firme di 8 mila cittadini che sottoscrivono la richiesta di referendum, c'è un ufficio che giudica l'ammissibilità al referendum, insomma mi pare che c'è già un giudizio molto qualificato. 8 mila cittadini non sono 8 mila entità trascurabili, quell'ufficio non è un'entità, un qualche cosa di non qualificato. Dall'altra non abbiamo la stessa situazione; abbiamo un unico cittadino, sia pure un Consigliere regionale, che può porre una remora gravissima alla volontà espressa da 8000 cittadini votanti e da un ufficio qualificato. Non c'è reciprocità, non c'è ugual peso delle due cose, non si giustifica quel criterio della bilancia perchè non siamo sullo stesso piano. In questo secondo caso non si tratterebbe di un diritto di ricorrere per confermare, per vedere accettato quello che è già stato richiesto da 8000 cittadini e in più accolto da un ufficio qualificato, ma ci sarebbe la facoltà di un singolo *bastian contrario,* che potrebbe fermare una procedura voluta da 8000 cittadini e confermata da un ufficio qualificato. Quindi mi pare che non si giustifichi affatto, se non proprio volendo dare a uno la possibilità di mettere in mora la volontà espressa da molta gente e da due diversi enti qualificati.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S. V. P.): Da una parte ci sono 8000 elettori che presentano la richiesta, c'è la Corte di Appello che giudica e poi c'è un solo firmatario, uno solo degli 8000 firmatari può ricorrere alla Corte Costituzionale ...

RAFFAELLI (P. S. I.): Ma ha già 7999 persone dietro a lui!

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S. V. P.): ... contro la ordinanza di inammissibilità. Nello Statuto di autonomia è previsto che tocca un Consigliere regionale per 15.000 abitanti, e frazioni superiori ai 7500 abitanti. Non avrei nulla in contrario ad aumentare questo quorum a più Consiglieri regionali ...

RAFFAELLI (P. S. I.): Fino a 15!

BENEDIKTER (Assessore agli Affari generali - S. V. P.): ... ma credo che sia nell'interesse dei gruppi minori che questo diritto sia dato anche ad un solo Consigliere regionale.

CAMINITI (P. S. I.): L'ha fatto per noi! ...

RAFFAELLI (P. S. I.): Grazie!

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S. V. P.): Comunque credo che la qualifica di Consigliere regionale sia superiore a quella di elettore e si possano mettere in rapporto di equilibrio, di equità anche gli 8000 elettori con un Consigliere regionale.

ERCKERT (Presidente G. P. di Bolzano - S. V. P.): Ich bin der Ansicht, dass in diesem Falle nicht massgebend ist wieviele Wähler den Antrag auf Abschaffung eines Gesetzes gestellt haben. — Es handelt sich hier um einen Rekurs gegen eine Verfügung die auf Wunsch von 8000 Menschen oder Wählern von der Gerichtsbehörde erlassen wurde: der Richter oder das Gericht können einen Fehler

begangen haben, juridisch gesehen einen Fehler, gegen den ein Regionalrat eben ankämpft; dies wäre z. B. der Fall wenn ein Referendum zugelassen würde für ein Gesetz über welches ein Referendum eben nicht zugelassen ist. — Es muss also eine Möglichkeit bestehen, gegen diesen Irrtum des Gerichtes ankämpfen zu können: das, glaube ich, ist hier die Frage und ist der Sinn dieses Abänderungsvorschlages.

SCOTONI (P. C. I.): Credo che non possa essere approvato questo emendamento, perchè regola fondamentale del diritto è che i cittadini sono pari davanti alla legge. Ci possono essere singole eccezioni, ma normalmente ogni cittadino vale l'altro, e la volontà di un cittadino è uguale alla volontà dell'altro. Noi verremmo a creare una categoria di cittadini che hanno un diritto diverso da quello degli altri. Potrei ammettere che un cittadino possa fare il ricorso, ma non il Consigliere regionale, perchè il Consigliere regionale non è un organo, preso singolarmente, e la sua volontà ha valore in quanto sia espressa in quelle date forme, in quel dato luogo, cioè nell'organo collegiale che è il Consiglio Regionale. La volontà del Consigliere quando non è nell'esercizio delle sue funzioni — e qui evidentemente non sarebbe nell'esercizio delle sue funzioni — è uguale a quella di qualsiasi altro cittadino. Se poi si volesse dire: guardate che un Consigliere regionale rappresenta 3 o 4 o 8 mila elettori, allora si potrebbe dire che due Consiglieri regionali possono chiedere il referendum perchè hanno dietro a sè più di 8 mila voti, il che nessuno ha proposto perchè non è giusto. Terzo: se l'Ufficio Centrale respinge la richiesta di referendum a quegli 8000 richiedenti non è aperta nessuna strada se non il ricorso alla Corte Costituzionale; se invece l'Ufficio Centrale anche sbagliando lo ammette, vi è un giudice, vi sono gli elettori, e ammesso che anche questo giudice sbagli, c'è un altro giudice che è il Consiglio Regionale, il quale può riapprovare la legge.

Non è detto che se, per ipotesi, un referendum abrogativo dovesse avere valore, questa legge non possa essere approvata in una forma o nell'altra! Non è di molte settimane fa in Francia che il Parlamento ha bocciato un certo articolo e poi qualche giorno dopo lo ha rivotato cambiando qualche parola, ma lasciando impregiudicata la sostanza. Quindi ha ben tre possibilità di ricorso in un certo senso chi vedesse accolto un referendum che egli ritiene non ammissibile, a parte poi che forse ne ha persino una quarta, perchè penso che una legge che venisse notevolmente modificata a seguito di referendum, potrebbe essere impugnata di fronte alla Corte Costituzionale con quella procedura. Infatti, se le modifiche fossero veramente tali da cambiare quelli che sono i rapporti di diritto che fa nascere questa legge, penso che questa legge dovrebbe poter essere impugnata di fronte alla Corte Costituzionale. Ma a parte queste considerazioni vale quella che ho fatta per prima, che cioè verremmo a dare a certi cittadini, siano pur essi i Consiglieri regionali, un diritto che non è concesso ad altri cittadini.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S. V. P.): E' stata sollevata la questione della parità dei diritti. Non vedo qui una lesione dei diritti dei cittadini, perchè se la disposizione suonasse che un singolo Consigliere regionale può porre il suo voto alla ammissione contro la richiesta di 8000 elettori, ci sarebbe evidentemente una disparità di diritti. Qui non andiamo a bloccare un desiderio di 8000 elettori solo perchè un singolo in una determinata veste si opponga, ma si propone un riesame circa i motivi della ammissibilità. E credo sia una bella differenza, in quanto la situazione di diritto rimane la stessa.

DEFANT (P. P. T. T.): Volevo osservare che l'emendamento proposto dall'Assessore è perfettamente superfluo, perchè nell'istituto del referendum è implicita la facoltà generale dei cittadini di impugnare la validità di certe leggi o chiederne l'abrogazione; quindi il ricorso, semmai dovesse intervenire, interviene contro vizi di forma, di presentazione o di esecuzione. Ma il diritto resta integro e non può essere toccato da nessuno. Tanto è vero che nei paesi dove si esercita il referendum, la richiesta viene presentata all'assemblea politica; se l'assemblea politica ha in linea di merito qualche obiezione, può respingere il referendum o lo fa attuare ugualmente e lo fa accompagnare da controproposte. Questa è la procedura che viene seguita. Il diritto, rispettivamente i pericoli che vede l'Assessore, non ci sono, perchè un semplice cittadino potrebbe impugnare il responso di quel tale ufficio che decide sulla legittimità della richiesta. Se crede che la magistratura abbia compiuto un errore, qualsiasi cittadino, che sia elettore, può impugnare il responso dell'Ufficio, cioè della magistratura. Quindi pericoli non vi sono, semmai il timore è che possa essere intralciato il referendum, ma di questi casi non ve ne possono essere.

CAMINITI (P. S. D. I.): Non ripeterò quello che è stato detto, però vorrei richiamare l'attenzione del proponente e dei Consiglieri sul fatto che non è ammissibile un articolo di questo genere, dopo approvato l'art. 5 e arrivati all'art. 18, perchè o esiste una tecnica legislativa, una logica di legge,

o non esiste. Questo argomento doveva essere proposto quando veniva discussa tutta la partita riguardante i ricorsi, cioè all'art. 5. Mi sorprende che il proponente sia l'Assessore, che avrà rimuginata e digerita questa legge, ha avuto 18 mesi di tempo per studiarsela, per fare emendamenti ...

RAFFAELLI (P. S. I.): Può darsi che l'abbia sullo stomaco ...

CAMINITI (P. S. D. I.): Allora bicarbonato! Mi pare che esistano circa 5-6 progetti di legge su questo argomento, fatti dal Governo, dall'opposizione, da diverse parti, ma in nessuno di questi progetti esiste una norma di questo genere. Ma vogliamo proprio immaginare che se era una norma ammissibile il Governo o l'opposizione non l'avrebbero infilata in questa partita, in questo contenuto che disciplina la materia del ricorso dell'art. 5?! Capisco che possiamo avere fra di noi della gente che ne sa più degli altri, non lo escludo, ma mi pare che si vada oltre il prevedibile. Quindi per una ragione di tecnica legislativa, e per ragioni di fatto, di diritto e di merito espresse e per questa considerazione pratica mi sembra che l'emendamento non possa essere accolto.

PRESIDENTE: Per quanto riguarda l'osservazione di Caminiti, secondo cui l'emendamento doveva essere presentato prima, è facoltà della Presidenza di inserire gli articoli della legge nella sede opportuna. Sono d'avviso anch'io che non è qui il posto migliore per il 18 bis, esso può essere inserito fra il 5 ed il 6, ma questa inserzione si può sempre fare, appartiene alla mia competenza.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): E' il regolamento della Provincia di Bolzano questo?

RAFFAELLI (P. S. I.): Se dovesse capitare un Presidente al quale viene in mente di mettere il primo articolo al posto dell'ultimo, non so ...!

PRESIDENTE: La legge va composta secondo i dettami della tecnica legislativa.

NARDIN (P. C. I.): Quella è una cosa diversa, ma spostare un articolo ...

PRESIDENTE: Una volta che l'articolo è votato, se sta meglio in un altro posto della legge può essere inserito anche là.

RAFFAELLI (P. S. I.): Anche tagliarlo fuori e metterci il cappello ...

PRESIDENTE: La questione estetica è un'altra cosa.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S. V. P.): Sono d'accordo con gli altri firmatari di modificare la proposta di emendamento nel senso di conferire la legittimazione attiva per questo ricorso al Consiglio Regionale, o ad uno dei Consigli Provinciali.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento spiegato da Benedikter, nella seguente formulazione: « con deliberazione del Consiglio Regionale o di uno dei Consigli Provinciali ».

DEFANT (P. P. T. T.): Sono emendamenti di importanza fondamentale, perchè qui si tira in campo nuovamente il Consesso legislativo, il che esula completamente dall'intendimento del presentatore. Si chiede l'intervento della magistratura: nei Paesi più civili in questi casi la magistratura non c'entra. C'entra proprio il potere politico. Ora, o scegliete una via o l'altra! Il Consesso politico deve accettare il referendum in ogni caso, se ha qualche controproposta da fare la deve allegare nel referendum vicino alla proposta degli elettori, ma il referendum deve aver luogo, se non ci sono vizi di forma, indipendentemente dall'opinione dell'Assemblea. Questo è l'interesse massimo del referendum. Adesso si introduce l'Assemblea e si falsifica il concetto del referendum, perchè c'è una sospensiva che non è giustificata per nulla. O si vuole il referendum o non lo si vuole, non ci sono vie di mezzo.

CAMINITI (P. S. D. I.): Ho l'impressione che qui si stia facendo di tutto perchè non il referendum non abbia luogo, ma perchè la stessa legge non venga approvata. E' una impressione forse dovuta alla mia idiozia costante e permanente, ma l'impressione è questa e, data questa impressione, non posso condividere, perciò non voto.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): Voterò questo emendamento proprio perchè non esiste questa volontà. Il fatto che la Regione Trentino-Alto Adige è caratterizzata dalla presenza di più gruppi etnici crea questo stato costante di preoccupazione della difesa della minoranza; qual'è la situazione che ha suggerito a Benedikter di presentare questo emendamento? La possibilità che domani attraverso il referendum si vadano a toccare proprio delle disposizioni contrarie a questa legge e disposizioni di difesa del gruppo etnico.

CAMINITI (P. S. D. I.): Ma se sono state escluse!

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): Appunto, la premessa è che il ricorso alla Corte costituzionale sia basato sulla violazione di queste leggi...

DEFANT (P. P. T. T.): Lo può fare qualunque cittadino.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): ... ed allora l'istituto del ricorso ha la sua ragion d'essere. Quando il proponente modifica la sua proposta attribuendo la legittimazione attiva al ricorso ad un organo qual è questo ed al Consiglio Provinciale, mi pare che l'emendamento proposto possa essere accolto e sono sicuro che non è fatto per rendere più difficile l'*iter* di questa legge, che sarà difficile già di per sè.

Vorrei approfittare di questa occasione per dire una cosa: quando abbiamo discusso il regolamento ho sempre creduto doveroso di non occuparmi del regolamento consiliare ma ho sempre detto: proponiamoci, se è possibile, di fare gli emendamenti due o tre giorni prima della discussione, perchè improvvisare un emendamento — questo vale per tutti ed anche per me — improvvisare un emendamento in seduta è un mezzo attentato al buon senso, perchè è quasi fatale che si usi una terminologia imprecisa quando non si mettano disposizioni che — perchè nuove — non si armonizzano con tutto il testo. Ma questo sia detto in senso generale per tutte le leggi del Consiglio e non per questa proposta sola, perchè non sarebbe giusto dirlo per questa sola proposta.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento preletto: maggioranza favorevole, 5 contrari, 1 astenuto.

Questo articolo verrà inserito nella legge e diventerà l'art. 6.

La seduta è sospesa perchè mancano 7 minuti alla partenza del treno.

ERCKERT (Presidente G. P. Bolzano - S. V. P.): Ma oggi si sarebbe dovuto prolungare!...

PRESIDENTE: Si riprende martedì alle ore 9.

(Ore 14.10).